

SENATO DELLA REPUBBLICA

XII LEGISLATURA

N. 1130

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **MANCINO, SALVI, GUALTIERI, RONCHI,
SELLITTI, ROGNONI, FOLLONI, FALOMI, MANIERI, PASSIGLI
e VILLONE**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'11 NOVEMBRE 1994

Nuove norme sulla nomina e sulla revoca del Consiglio di
amministrazione della RAI-TV Spa

ONOREVOLI SENATORI. - Con l'ordine del giorno approvato il 10 novembre 1994 il Senato, intervenendo nella vicenda della RAI-TV, caratterizzata dalla crisi del consiglio di amministrazione rilevatosi del tutto inadeguato a gestire e a rilanciare l'azienda radiotelevisiva pubblica, ha affermato «l'esigenza indifferibile di una ridefinizione dei poteri di nomina e di revoca del consiglio di amministrazione, che devono essere ricondotti ad una funzione parlamentare, che escluda ogni intervento dell'Esecutivo».

Nel dibattito sull'ordine del giorno è stato da più parti rilevato che l'attuale disciplina gestionale della società concessionaria del servizio pubblico (articoli 1 e 7 del decreto-legge 28 ottobre 1994, n. 602, emanato in reiterazione di cinque altri decreti recanti «Disposizioni urgenti per il risanamento e il riordino della RAI-Spa»), se, da un lato, attribuisce ai Presidenti delle Camere la nomina del consiglio di amministrazione, dall'altro conferisce al Ministro delle poste il potere di approvare il piano triennale di ristrutturazione aziendale e prevede che, ove il Ministro non approvi tale piano, i Presidenti di Camera e Senato si determinino in conseguenza.

Tale pesante interferenza dell'Esecutivo nella vita e nell'attività dell'azienda pubblica si risolve in una sostanziale violazione dei principi fissati dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 225 del 1974, secondo cui è escluso ogni controllo - diretto o indiretto - del potere esecutivo sulla gestione del concessionario dell'emittenza pubblica, controllo che invece deve spettare,

con l'attribuzione di «adeguati poteri, al Parlamento, che istituzionalmente rappresenta l'intera collettività nazionale».

L'ispirazione del presente disegno di legge trae origine - nella prospettiva indicata dalle Corte costituzionale - dalla necessità di riportare nell'alveo del Parlamento - che rappresenta tutte le componenti politiche, sociali e culturali del paese, nella ricchezza della loro diversità, del pluralismo che esse esprimono, nonchè delle loro varie realtà regionali - il potere di nomina, di controllo e di revoca delle strutture della RAI-TV.

La nuova disciplina della designazione dei membri del consiglio di amministrazione che viene così proposta è volta:

1) ad attribuire alle Camere, e non già ai loro Presidenti, la nomina dei consiglieri, con voto limitato, in guisa da consentire la rappresentanza anche della minoranza, riservando ai Presidenti della Camera e del Senato la nomina del presidente del consiglio di amministrazione solo nel caso che l'organo non si riveli in grado di eleggerlo;

2) ad attribuire alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza sui servizi radiotelevisivi la revoca del consiglio di amministrazione in caso di persistenti violazioni di legge o di gravi inadempienze.

Il disegno di legge si compone di due articoli, il che potrà contribuire ad una sua rapida approvazione, con l'urgenza imposta dalla crisi della RAI-TV e dalla manifesta incapacità dell'attuale consiglio di amministrazione.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Fino all'entrata in vigore della riforma del sistema radiotelevisivo, il consiglio di amministrazione della RAI-radiotelevisione italiana Spa è composto da quattro membri e dal presidente. Due membri sono nominati dalla Camera dei deputati e due dal Senato della Repubblica, con voto limitato ad uno.

2. Il presidente è eletto a maggioranza assoluta dai membri del consiglio di amministrazione, convocato dal più anziano dei membri. In mancanza dell'elezione alla seconda seduta il presidente è nominato, d'intesa, dai Presidenti delle due Camere.

Art. 2.

1. La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi revoca, in caso di persistenti violazioni di legge o di gravi inadempienze, il consiglio di amministrazione, a maggioranza dei due terzi dei componenti.

2. Alla sostituzione del presidente o di un consigliere dimissionario si procede con le modalità di cui all'articolo 1.

